



Nella realizzazione di un'opera, devono essere inquadrati come rifiuti o come sottoprodotti?

Nel primo caso, quali sono i limiti del deposito temporaneo?

Come comportarsi in presenza di scavi eseguiti in un'area sottoposta a procedimento di bonifica?

La norma di riferimento è il D.P.R. n. 120/2017. Prevede quattro tipologie di situazioni alle quali corrispondono differenti *iter* procedurali

La gestione di terre e rocce da scavo

■ di **B&P Avvocati**



Premessa

Il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, entrato in vigore in data 22 agosto 2017 in attuazione del decreto "sblocca Italia" del 2014, contiene la normativa di riferimento sulla gestione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento, che si compone di 31 articoli suddivisi in 6 titoli e 10 allegati, disciplina:

1. il riutilizzo in qualsiasi cantiere delle terre qualificate come sottoprodotti;
2. la gestione delle terre escluse dalla normativa sui rifiuti;
3. la gestione delle terre nei siti sottoposti a procedimenti di bonifica;

4. il deposito temporaneo delle terre gestite come rifiuti.

La gestione come sottoprodotti (artt. 4-22). Il riutilizzo fuori dal sito di produzione (*extra situ*)

In tema di **sottoprodotti**, il regolamento distingue **tre** tipi di **cantiere** e **due** distinti **iter procedurali**:

- grandi cantieri, oltre i 6.000 m³ per la realizzazione di opere sottoposte a Via/Aia; per questi cantieri, in precedenza sottoposti al D.M. n. 161/2012, il procedimento prevede la redazione di un piano di u-